

DECISIONE 2013/798/PESC DEL CONSIGLIO**del 23 dicembre 2013****concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 dicembre 2013, il Consiglio ha espresso profonda preoccupazione per la situazione nella Repubblica Centrafricana (CAR).
- (2) Il 5 dicembre 2013, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2127 (2013) che impone un embargo sulle armi nei confronti della Repubblica Centrafricana (CAR).
- (3) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È fatto divieto ai cittadini degli Stati membri di fornire, trasferire, vendere o esportare alla Repubblica Centrafricana ("CAR") armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, provenienti dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o non di tale territorio.

2. Sono vietati:

- a) la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi, compresa la fornitura di personale mercenario armato, pertinenti ad attività militari nonché la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nella CAR o destinati ad essere utilizzati nella CAR;
- b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in

particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti, nonché assicurazione e riassicurazione, all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo stabiliti nella CAR o destinati ad essere utilizzati nella CAR;

- c) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b).

Articolo 2

1. L'articolo 1 non si applica:

- a) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armamenti e di materiale connesso destinati unicamente al sostegno o all'uso da parte della Missione per il consolidamento della pace in Centrafrica (MICOPAX), della missione internazionale di sostegno alla Repubblica Centrafricana (MISCA), dell'Ufficio integrato delle Nazioni Unite per la costruzione della pace nella Repubblica centrafricana (BINUCA) e la sua unità di sorveglianza, la task force regionale dell'Unione africana (UA-RTF) e le forze francesi dispiegate nella CAR;

- b) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella CAR da personale delle Nazioni Unite, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

- c) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armi leggere e materiale connesso destinati unicamente all'uso nelle pattuglie internazionali che garantiscono la sicurezza nella zona protetta trinazionale del fiume Sangha per difendere dal bracconaggio, traffico di avorio e armi ed altre attività contrarie alle leggi nazionali della CAR o agli obblighi giuridici internazionali della CAR.

2. L'articolo 1 non si applica:

- a) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature militari non letali destinate unicamente all'uso umanitario o protettivo e alla relativa assistenza tecnica;

b) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armi ed altre attrezzature letali connesse alle forze di sicurezza della CAR, destinate unicamente al sostegno o all'uso nel processo di riforma del settore della sicurezza (SSR) della CAR;

c) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armi e materiale connesso e relativa assistenza tecnica o finanziaria, compreso il personale;

autorizzate preventivamente dal comitato istituito a norma del punto 57 della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS
